Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 30 giugno 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1973, n. **348.**

Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, per uno o più impianti e per il dipendente personale, nonchè per quello dipendente dalle imprese appaltatrici, adibito agli impianti stessi, servizi di mensa a finalità aziendali, e cioè quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) si abbia una consistenza di personale quotidianamente al lavoro negli impianti di almeno 250 unità, oppure sia comunque prevedibile che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti in servizio negli impianti medesimi;

b) che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il secondo periodo del turno fisso giornaliero di lavoro del personale degli impianti, non sia superiore alle due ore e non consenta altresì l'allontanamento dagli impianti, in relazione alla importanza del centro abitato ed alla distanza fra questo e gli impianti medesimi.

Per le mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione alla data di approvazione della presente legge, si può prescindere dai limiti di cui al punto *a*).

La partecipazione alle predette mense può essere ammessa anche per il personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei turni di servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa.

Art. 2.

Nelle località ove risulti giustificato dalla concentrazione del dipendente personale ivi utilizzato, dalle caratteristiche dei turni giornalieri di lavoro e dalle particolari esigenze di servizio, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ad istituire e gestire mense a finalità aziendale-assistenziali.

Art. 3.

Nelle mense di cui ai precedenti articoli può essere attuato servizio ridotto di bar, purchè sia assicurata l'autosufficienza economica della gestione del servizio stesso.

Art. 4.

La composizione e il prezzo del pasto tipo per le mense di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'Azienda stessa è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione delle mense stesse.

Nelle mense di cui all'articolo 2 il prezzo dei pasti è stabilito con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative. Detto prezzo dovrà assicurare la copertura dei costi di gestione ad eccezione di quelli relativi ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, delle attrezzature fisse e dei mobili, nonchè di quelli per la fornitura di acqua, combustibili ed energia elettrica.

Per assicurare l'equilibrio della gestione il direttore compartimentale provvederà all'adeguamento del prezzo in relazione alle eventuali variazioni nei costi.

Art. 5.

Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può provvedere con concessione del servizio in appalto o direttamente a mezzo incaricati, oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario.

Tra i servizi richiedenti prestazioni di opera personale che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può svolgere tramite incaricati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono da considerare compresi anche quelli occorrenti per le mense di cui alla presente legge.

Art. 6.

I criteri di gestione delle mense, l'ordinamento contabile e i relativi controlli, gli organi predisposti alla loro vigilanza ed al loro funzionamento sono stabiliti dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.

Art. 7.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimenti patrimoniali i lavori e le provviste di materiale di esercizio occorrenti per l'impianto, l'ammodernamento e la sistemazione dei servizi di mensa di cui ai precedenti articoli.

Per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, la somma da destinare all'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui al comma precedente, è stabilita nell'importo complessivo di lire 600 milioni e sarà imputata, in ragione di lire 200 milioni per ognuno degli anni suddetti, agli stanziamenti iscritti fra le spese in conto capitale del bilancio dell'Azienda stessa.

Art. 8.

La spesa per il funzionamento e la gestione delle mense aziendali, di cui alla presente legge, rimane stabilita, a tutto l'anno finanziario 1972, nei limiti di quella impegnata a valere sulle disponibilità del capitolo n. 210 « Spese per i dormitori, le mense, ecc. », dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Alla spesa predetta, per l'anno finanziario 1973, valutata in complessive lire 1.500 milioni, l'Azienda provvederà a valere sulle disponibilità recate dai capitoli numeri 110 « Spese per gli incaricati, ecc. », per lire 1.000 milioni, e 210 « Spese per i dormitori, le mense, ecc. », per lire 500 milioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni finanziari successivi l'Azienda stessa provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI —
MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 giugno 1973, n. 349.
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto*)

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Art. 2.

(*Presentatori*)

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

Art. 3.

(*Nomina e requisiti dei presentatori*)

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

Art. 4.

(*Attribuzioni dei presentatori*)

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonché al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Art. 5.

(*Modalità di presentazione del titolo*)

La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per la accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

Art. 6.

(*Titolo domiciliato presso un istituto di credito*)

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

Art. 7.

(*Diritto di protesto*)

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille — arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni — e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta né superiore a lire ottomila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

(*Indennità di accesso*)

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

a) fino a 3 chilometri, lire 300;
b) fino a 5 chilometri, lire 400;
c) fino a 10 chilometri, lire 700;
d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e*) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.

Il Ministro per la grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

Art. 9.

(*Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali*)

E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

Art. 10.

(*Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali*)

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute pre-

senti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

Art. 11.

(*Sanzioni disciplinari e pecuniarie*)

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entità delle infrazioni stesse.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, è applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 12.

(*Cancellazione dall'elenco dei protesti*)

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purchè in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

Art. 13.

(*Annotazione dei protesti in repertorio speciale*)

L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

Art. 14.

(*Norme di attuazione*)

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 15.

(*Disposizione transitoria*)

Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2) del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

Art. 16.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Sibilla ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale della Marina militare del 1952, dispensa 16ª, dal quale risulta che la corvetta « Sibilla » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 5 giugno 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5278 del 19 febbraio 1973, del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Sibilla », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1973
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 96

(8815)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1971 con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 19 luglio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 12 novembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8795)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1973.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli uffici del registro « Atti civili », « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Successioni e imposta generale sull'entrata » di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla ristrutturazione dei servizi amministrati dagli uffici del registro « Atti civili », « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Successioni e imposta generale sull'entrata » di La Spezia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di registrazione degli atti giudiziari, con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori, è trasferito dall'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di La Spezia all'ufficio del registro « Atti civili » della stessa sede.

Art. 2.

I rimanenti servizi amministrati dall'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di La Spezia sono trasferiti all'ufficio del registro « Successioni e imposta generale sull'entrata » della stessa sede.

Art. 3.

In conseguenza della ristrutturazione dei servizi già amministrati dall'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di La Spezia, l'ufficio del registro

« Atti civili » e l'ufficio del registro « Successioni e imposta generale sull'entrata » della stessa sede assumono rispettivamente la denominazione di ufficio del registro « Atti civili e giudiziari » e ufficio del registro « Successioni, bollo e demanio » di La Spezia.

Art. 4.

Gli uffici del registro « Atti civili e giudiziari » e « Successioni, bollo e demanio » di La Spezia sono classificati tra gli uffici di prima categoria.

Art. 5.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 104

(9031)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli uffici del registro « Atti civili », « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Successioni e imposta generale sull'entrata » di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla ristrutturazione dei servizi amministrati dagli uffici del registro « Atti civili », « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Successioni e imposta generale sull'entrata » di Savona;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di registrazione degli atti giudiziari, con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori, è trasferito dall'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Savona all'ufficio del registro « Atti civili » della stessa sede.

Art. 2.

I rimanenti servizi amministrati dall'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Savona sono trasferiti all'ufficio del registro « Successioni e imposta generale sull'entrata » della stessa sede.

Art. 3.

In conseguenza della ristrutturazione dei servizi già amministrati dall'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Savona, l'ufficio del registro « Atti civili » e l'ufficio del registro « Successioni e imposta generale sull'entrata » della stessa sede assumono rispettivamente la denominazione di ufficio del registro « Atti civili e giudiziari » e ufficio del registro « Successioni, bollo e demanio » di Savona.

Art. 4.

Gli uffici del registro « Atti civili e giudiziari » e « Successioni, bollo e demanio » di Savona sono classificati tra gli uffici di prima categoria.

Art. 5.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 105

(9030)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Nuova tariffa di vendita per provvista di bordo dei sali commestibili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1958 registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1958 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 174, relativo alla fissazione dei prezzi di vendita dei sali per provvista di bordo a decorrere dal 1° giugno 1958;

Ritenuta l'opportunità di adeguare tale prezzo ai relativi costi di produzione e di ammettere alla vendita altro tipo di sale e di aumentare l'aggio ai provveditori dall'attuale 15 % al 20 %, adeguandolo a quello in atto per i tabacchi lavorati;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1973 il prezzo di vendita per provvista di bordo delle sottoindicate qualità di sale è determinato dalla cifra a fianco di ciascuna segnata, comprensiva del costo del relativo imballaggio:

sale comune	Lit.	3.000	al quintale
sale scelto	»	6.000 »	»
sale macinato	»	6.000 »	»
sale raffinato	»	8.000 »	»
sale Candor	»	11.000 »	»

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data è ammessa la vendita per provvista di bordo della sottoindicata qualità di sale, al prezzo a fianco indicato, comprensivo del costo del relativo imballaggio:

sale integrale . . . Lit. 6.000 al quintale.

Art. 3.

Ai rappresentanti autorizzati dal monopolio è concesso l'aggio del 20 % sul prezzo di tariffa di cui agli articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 368

(8594)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione alle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie di cui agli articoli 3 e 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Potenza - piogge persistenti dal 26 marzo al 7 aprile 1973:
tutti i comuni della provincia.

Matera - piogge persistenti dal 26 marzo al 7 aprile 1973:
tutti i comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8865)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi verificatisi nella provincia di Bari, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - persistenti piogge e ripetute brinate del mese di marzo e aprile 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi verificatisi nella provincia di Napoli, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - piogge persistenti dal 31 dicembre 1972 al 10 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8866)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visti i decreti interministeriali in data 30 settembre, 13 e 19 ottobre 1972;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bari - grandinate del 7 e 9 maggio 1972 (art. 5) e del 7 e 8 settembre 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Gravina di Puglia, per i fogli di mappa numeri 49, 52 p, 53;

comune di Minervino Murge, per il foglio di mappa n. 103, non compreso nel decreto ministeriale 19 ottobre 1972.

Lecce - grandinata del 29 agosto 1972 (art. 5):

comune di Novoli, per i fogli di mappa numeri 5, 12 p, 20 p, 21 p, e 23 p.

Taranto - grandinata del 14 luglio 1972 (art. 5):

comune di Lizzano, per i fogli di mappa numeri 55, 63, 67, non compresi nel decreto ministeriale 30 settembre 1972;

comune di Manduria, per il foglio di mappa n. 64, non compreso nel decreto ministeriale 30 settembre 1972;

comune di Martina Franca, per i fogli di mappa numeri 104, 145 e 166, non compresi nel decreto ministeriale 30 settembre 1972;

comune di Torricella, per il foglio di mappa n. 20, non compreso nel decreto ministeriale 30 settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8867)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della provincia di Frosinone, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Frosinone - piogge persistenti verificatesi nei mesi di maggio, giugno, agosto e settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8863)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1973;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie di cui agli articoli 3 e 7 e si delimitano le zone territoriali della sottoelencata provincia di Cosenza nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cosenza - alluvione 15 dicembre 1972-3 gennaio 1973: comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Cariati, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Nocara, Oriolo, Plataci, S. Lorenzo Bellizzi, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8864)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione alle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1973;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie di cui agli articoli 3 e 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Agrigento - nubifragi del 30 e 31 dicembre 1972 (articoli 3 e 4):

comune di Alessandria della Rocca, per l'intero territorio comunale.

Catania - nubifragi con grandine del 24 e 27 settembre e piogge torrenziali del 4, 19, 20 e 21 ottobre 1972 (articoli 4 e 5); piogge e grandinate del mese di gennaio e prima quindicina del mese di febbraio 1973 (art. 5):

comune di Aci Castello, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 9;

comune di Aci Catena, per l'intero territorio comunale;

comune di Acireale, per i fogli di mappa numeri 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 27, dal n. 31 al n. 40, dal n. 45 al n. 50, dal n. 52 al n. 61, dal n. 63 al n. 67, numeri 69, 70;

comune di Aci S. Antonio, per i fogli di mappa numeri 2 e 4;

comune di Adrano, per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 10, dal n. 19 al n. 34, dal n. 49 al n. 51;

comune di Belpasso, per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 11, dal n. 13 al n. 25, numeri 27, 28, 29, 33, 45, 57, 62, 77;

comune di Biancavilla, per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 22;

comune di Bronte, per i fogli di mappa dal n. 5 al n. 15, dal n. 17 al n. 32, dal n. 35 al n. 56, numeri 61, 62, dal n. 64 al n. 75, dal n. 77 al n. 89, dal n. 92 al n. 100, n. 103, dal n. 106 al n. 111, dal n. 114 al n. 121, numeri 124, 125, 126, 128, dal n. 130 al n. 141;

comune di Calatabiano, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 25, n. 28;

comune di Castel di Judica, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 14, dal n. 16 al n. 24, dal n. 29 al n. 50, numeri 53 e 54;

comune di Castiglione di Sicilia, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 13, n. 15, dal n. 20 al n. 24, numeri 29, 30, 32, dal n. 36 al n. 53, n. 56, dal n. 60 al n. 64, dal n. 72 al n. 79, dal n. 85 al n. 92, dal n. 96 al n. 101;

comune di Catania, per i fogli di mappa numeri 1, 7, 8, 11, 22;

comune di Fiumefreddo, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;

comune di Grammichele, per i fogli di mappa numeri 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43;

comune di Giarre, per l'intero territorio comunale;

comune di Licodia Eubea, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 17, dal n. 19 al n. 23, dal n. 25 al n. 31, dal n. 34 al n. 42, dal n. 45 al n. 72, dal n. 77 al n. 85, numeri 88, 89, 91, 92, 93, 96, 97;

comune di Linguaglossa, per i fogli di mappa numeri 2, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, dal n. 22 al n. 25, dal n. 29 al n. 39, n. 49;

comune di Maletto, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 29;

comune di Mascali, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 26, dal n. 29 al n. 36, dal n. 38 al n. 43, n. 47;

comune di Mascalucia, per i fogli di mappa numeri 9, 10, 20 e dal n. 1 al n. 7;

comune di Militello, per i fogli di mappa numeri 15, 28, 40, 41, 51, 52, 63, 66;

comune di Mineo, per i fogli di mappa numeri 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, dal n. 25 al n. 31, numeri 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 51, 52, 56, 65, 67, 68, dal n. 85 al n. 89, numeri 94, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 104, 106, dal n. 109 al n. 116, dal n. 120 al n. 125, dal n. 128 al n. 150;

comune di Milo, per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 22;

comune di Mirabella Imbaccari, per i fogli di mappa numeri 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

comune di Misterbianco, per i fogli di mappa numeri 21, 23, 24, 41, 42;

comune di Motta S. Anastasia, per i fogli di mappa numeri 1, 12, 13, 16;

comune di Nicolosi, per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 32;

comune di Paternò, per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 28;

comune di Pedara, per i fogli di mappa dal n. 4 al n. 27;

comune di Piedimonte Etneo, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 17, dal n. 21 al n. 35;

comune di Raddusa, per l'intero territorio comunale;

comune di Ramacca, per i fogli di mappa dal n. 3 al n. 60, dal n. 64 al n. 88, numeri 90, 91, 95, 97, 111, 118, 119, dal n. 122 al n. 131, n. 134, dal n. 136 al n. 146;

comune di Randazzo, per i fogli di mappa n. 6, dal n. 11 al n. 30, n. 41, dal n. 47 al n. 54, numeri 56, 58, 60, 61, 62, dal n. 65 al n. 90, numeri 94, 99;

comune di Riposto, per i fogli di mappa numeri 3, 5, 8, 7, 9, 14, 15;

comune di S. Alfio, per i fogli di mappa dal n. 6 al n. 10, dal n. 13 al n. 17, numeri 19, 21, 23, 24, 25, 39, 40, 94;

comune di S. Cono, per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4;

comune di S. Gregorio, per il foglio di mappa numero 2;

comune di S. Maria di Licodia, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 5, n. 20;

comune di S. Michele di Ganzaria, per i fogli di mappa numeri 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 15;

comune di S. Pietro Clarenza, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 7, 8;

comune di S. Venerina, per l'intero territorio comunale;

comune di Trecastagni, per i fogli di mappa dal n. 2 al n. 18;

comune di Tremestieri, per il foglio di mappa n. 8;

comune di Viagrande, per i fogli di mappa numeri 1 e 2;

comune di Vizzini, per i fogli di mappa dal n. 1 al n. 39, numeri 44, 45, 47, 48, 51, 52, dal n. 54 al n. 67, numeri 69, 70, 71, dal n. 73 al n. 79, n. 82, dal n. 85 al n. 91, numeri 93, 94, 95, dal n. 98 al n. 106, dal n. 108 al n. 122;

comune di Zafferana Etnea, per i fogli di mappa n. 4, dal n. 6 al n. 22, dal n. 24 al n. 28, dal n. 30 al n. 45, dal n. 48 al n. 52.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8862)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie, nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Alessandria - persistenti piogge mesi di settembre e ottobre 1972.

Asti - persistenti piogge mesi di settembre e ottobre 1972.

Cuneo - persistenti piogge mesi di settembre e ottobre 1972.

Novara - persistenti piogge mesi di settembre e ottobre 1972.

Torino - persistenti piogge mesi di settembre e ottobre 1972.

Vercelli - persistenti piogge mesi di settembre e ottobre 1972.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Torino - bufere di neve e continui temporali nel periodo dal 15 febbraio al 25 aprile 1972:

comuni di Ala di Stura, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Angrogna, Balme, Bardonecchia, Bobbio Pellice, Borgiallo, Brosso, Bruzolo, Bussoleno, Canischio, Cantoira, Caprie, Carema, Castelnuovo Nigra, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Vistrorio, Chiomonte, Cintano, Claviere, Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Condove, Exilles, Fenestrelle, Frassinetto, Giaglione, Gravere, Groscavallo, Ingria, Lemie, Locana, Lugnacco, Luserna S. Giovanni, Massello, Meugliano, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Noasca, Nomaglio, Novalesa, Oulx, Perrero, Pragelato, Prali, Quincinetto, Ribordone, Ronco Canavese, Rorà, Roreto Chisone, Trausella, Rubiana, Traversella, Rueglio, Usseaux, Salbertrand, Usseglio, Salza di Pinerolo, Val della Torre, S. Colombano Belmonte, Valprato Soana, Sauze di Cesana, Venalzio, Sauze d'Oulx, Vico Canavese, Sestriere, Villar Focchiardo, Settimo Vittone, Villar Pellice, Sparone, Tavagnasco, Viù, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8860)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1972;

Considerate le proposte della regione Sardegna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributo-creditizie previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cagliari - gelate dei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972:

comuni di Ardauli, Sorradile, Busachi, Ula Tirso, tutti per l'intero territorio comunale, non compresi nel decreto interministeriale 9 ottobre 1972.

Nuoro - gelate dei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972:

comuni di Arzana, Gairo, Loceri, Osini, Tortolì, Oliena, Olzai, Meanasardo, Elini, Gadoni, tutti per l'intero territorio, non compresi nel decreto interministeriale 9 ottobre 1972;

comune di Ierzu, per il territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 9 ottobre 1972;

comune di Lanusei, per il territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 9 ottobre 1972;

comune di Tertenia, per il territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 9 ottobre 1972;

comune di Dorgali, per l'intero territorio comunale, con esclusione della località di Isalle;

comune di Nuoro, per le località Janna Bestosa, Maria Frunza, zona compresa tra la strada Nuoro-Mamoiada, Nuoro-Orosei e confine con il territorio dei comuni di Oliena ed Orgosolo;

comune di Orgosolo, per la località Locoe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(8861)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1973.

Modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, indicato nelle premesse, sono apportate le seguenti variazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; relazioni sulla attività della direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nella attività della direzione generale; raccolta ed elaborazione diretta di dati statistici; coordinamento, in collegamento con i centri elaborazione dati di Ormedife, delle esigenze di trattazione automatica delle notizie relative al personale e raccolta dei dati necessari; raccolta e vaglio della documentazione sanitaria del personale militare necessaria ai fini dell'impiego, dell'avanzamento e dell'evasione delle istanze per pensioni privilegiate; controllo periodico della situazione del personale in congedo; emanazione di disposizioni per l'attuazione delle direttive dello stato maggiore Marina per quanto concerne la mobilitazione; servizi di economato e generali; ricezione ed inoltro di tutti i documenti classificati e non classificati diretti alla direzione generale o da questa emanati nonchè protocollo, smistamento, conservazione degli stessi mediante un archivio unico centralizzato.

1ª *Divisione* (reclutamento):

reclutamento degli allievi ufficiali e del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi; assunzione in forza dei militari di leva dopo la selezione attitudinale; trattazione delle pratiche individuali rela-

tive alla frequenza di corsi o tirocini; rilascio brevetti e certificati professionali; selezione attitudinale per il reclutamento di ufficiali, allievi ufficiali e del personale volontario; selezione attitudinale del personale comunque in servizio.

2ª *Divisione* (giustizia e disciplina, ricompense e onorificenze):

pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico del personale militare; pratiche di stato civile; pratiche relative alle ricompense, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche.

3ª *Divisione* (impiego ufficiali):

impiego degli ufficiali, ferme restando, in materia, le attribuzioni dei capi di stato maggiore.

4ª *Divisione* (impiego del personale del Corpo equipaggi militari marittimi):

impiego del personale del Corpo equipaggi militari marittimi, ivi comprese le operazioni relative all'avviamento dei militari di leva dai centri di addestramento alle scuole ed agli enti di impiego, ferme restando, in materia, le attribuzioni del capo di stato maggiore della Marina.

5ª *Divisione* (stato e avanzamento ufficiali):

stato ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo; concorsi per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente e di complemento dei vari Corpi.

6ª *Divisione* (stato e avanzamento del personale del Corpo equipaggi militari marittimi):

stato e avanzamento del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, in ferma o rafferma, in servizio di leva e delle categorie del congedo.

7ª *Divisione* (bilancio e affari amministrativi):

amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale, compresi i capitoli relativi alle spese per gli istituti e le scuole preposti alla istruzione e alla formazione del personale e quelli riguardanti le spese per esercitazioni, manovre e campagne nonchè per il personale delle sedi all'estero della Marina; pratiche riguardanti la impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza della direzione generale; affari amministrativi.

8ª *Divisione* (trattamenti economici a carattere continuativo):

assegni fissi ed indennità fisse comunque spettanti al personale militare.

9ª *Divisione* (trattamenti economici eventuali):

indennità ed assegni eventuali comunque spettanti al personale militare ed assicurazione del personale stesso.

10ª *Divisione* (documentazione):

conservazione e aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari del personale militare.

Il secondo comma dell'art. 3 è abrogato.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate, nonchè da un vice direttore generale che esercita funzioni vicarie e di vigilanza in materia di bilancio, affari finanziari e trattamenti economici.

Per le funzioni ispettive di vigilanza sulle divisioni che trattano lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare, il direttore generale si avvale di un dirigente superiore ispettore generale, mentre per esercitare le stesse funzioni su altre divisioni può eventualmente avvalersi di ufficiali contrammiragli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

(8946)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Riunificazione degli uffici del registro « Ufficio bollo » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Ufficio bollo » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Bologna;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Ufficio bollo » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Bologna sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro bollo » di Bologna.

Art. 2.

L'ufficio del registro « Bollo » di Bologna è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 91

(9032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1973 del 26 giugno 1973. Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1970 del 30 giugno 1970 con cui sono state determinate le integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. dal 3° bimestre 1970 fino a tutto il 2° bimestre 1973;

Considerato che le istruttorie per la determinazione delle integrazioni per il nuovo triennio non possono essere espletate entro breve termine per cui le integrazioni stesse subirebbero una interruzione;

Ritenuto necessario non sospendere le integrazioni alle imprese stesse, onde non compromettere il servizio elettrico dalle stesse svolto;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

E' prorogata l'applicazione del provvedimento n. 13/1970 del 30 giugno 1970 per il 3° e 4° bimestre 1973.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
FERRI

(9096)

Provvedimento n. 7/1973 del 26 giugno 1973. Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 6/1971 del 31 marzo 1971 con cui è stata istituita la Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali ed è stata disposta l'applicazione di un sovrapprezzo di L. 5 per q.le di cemento venduto agli utilizzatori per il periodo dal 1° aprile 1971 al 30 giugno 1974;

Considerato che le disponibilità attuali della suddetta Cassa conguaglio consentono di far fronte alle erogazioni previste dal provvedimento C.I.P. n. 6/1971 sopra ricordato con le modalità di cui al provvedimento C.I.P. n. 7/1971 del 31 marzo 1971 fino al 30 giugno 1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Il sovrapprezzo di cui al provvedimento C.I.P. n. 6/1971 è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1973.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
FERRI

(9097)

Provvedimento n. 8/1973 del 26 giugno 1973. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1973.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973) riguardante la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 2497/69 e 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole, e, in particolare, il punto 2 dell'art. 1 del regolamento (CEE) 2497/69 e l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2571/69 riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1345/73 del Consiglio del 15 maggio 1973 che stabilisce le caratteristiche delle qualità tipo delle barbabietole;

Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1637/73 del Consiglio del 18 giugno 1973 che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) della commissione, in corso di pubblicazione, che stabilisce l'aumento dell'1% dei prezzi nel settore dello zucchero applicabili in Italia nella campagna 1973-74;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971 relativo alle norme generali per il riporto;

Visto il regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972 che completa il regolamento n. 206/68 sopra indicato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1973 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere, è fissato, in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 1637/73 ricordato nelle premesse, in 20,08 unità di conto per tonn., pari a L. 12.550 per tonn.; detto prezzo è aumentato di L. 126 per tonnellata ai sensi del regolamento (CEE) della commissione citato in premessa.

Per le barbabietole corrispondenti alla quantità di zucchero che le società saccarifere, nei limiti del 10% delle rispettive quote di base, hanno riportato alla campagna 1973-74 o riporteranno alla campagna 1974-75, si applicano i prezzi minimi secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971, ridotti questi della partecipazione dei venditori di barbabietole alla spesa di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo eventuale diverso accordo interprofessionale.

Per le bietole corrispondenti alle quantità di zucchero di produzione nazionale giacenti allo stato cauzionale alle ore 24 del 30 giugno 1973 e che non hanno formato oggetto di riporto, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972.

2) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1973 come sopra descritto, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco eccedente le quote di base delle società saccarifere, ma entro le quote massime delle stesse società è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento (CEE) n. 1637/73 in 12,72 unità di conto per tonn., pari a L. 7.950 per tonn.; deto prezzo è aumentato di L. 80 per tonn. ai sensi del regolamento (CEE) della commissione citato in premessa.

3) La quota integrativa, prevista dall'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67 del 18 dicembre 1967 e dal regolamento (CEE)

n. 1060 del 25 maggio 1971, è fissata nella misura di 1,80 unità di conto, pari a L. 1.125 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16%.

Tale quota integrativa deve essere corrisposta su tutte le bietole utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere e considerate come tali.

Per la corresponsione di questa quota integrativa è stabilito, con provvedimento a parte, un apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo, che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero, per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

4) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonchè la quota integrativa di cui al punto 3), per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno per 1/10 per cento di tenore di saccarosio:

a) *aumentati* al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) *diminuiti* al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

5) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

6) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(9098)

Provvedimento n. 9/1973 del 26 giugno 1973. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1973-74 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 8, 12, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973) riguardante la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio del 17 aprile 1972 che stabilisce le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1637/73 del Consiglio del 18 giugno 1973 che ha fissato per la campagna 1973-74 il prezzo di intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco di qualità tipo, nonchè i prezzi unici di entrata per la comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il regolamento (CEE) della commissione, in corso di pubblicaione, che fissa l'aumento dell'1% dei prezzi del settore dello zucchero applicabili in Italia nella campagna 1973-74;

Visto il regolamento (CEE) n. 225/72 del Consiglio del 31 gennaio 1972 che completa il regolamento n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonchè le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento della economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 5/1971 del 26 febbraio 1971 con cui è stata deliberata la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione;

Visto il telegramma n. 43478/152948 del 10 agosto 1971 con cui il Ministero del tesoro ha disposto di affidare le pendenze insolute di detta Cassa alla Cassa conguaglio zucchero e vista la lettera n. 3148 del 19 maggio 1972 del presidente delegato del C.I.P. recante disposizioni in merito al trasferimento di dette pendenze;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

In applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio numero 1637/73 del 18 giugno 1973, che fissa fra l'altro i prezzi d'intervento derivati per l'Italia, e del regolamento (CEE) della commissione, in corso di pubblicazione, che fissa l'aumento dell'1% di detti prezzi, i prezzi applicabili in Italia dal 1° luglio 1973, sono i seguenti:

a) prezzo d'intervento derivato valevole per tutte le Regioni d'Italia per la campagna 1973-74 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente;

	Lit. al q.le
zucchero della qualità tipo (seconda categoria)	15.958
b) prezzi di entrata unici per la Comunità:	
zucchero bianco qualità tipo	17.250
zucchero greggio qualità tipo (rendimento 92%)	15.131,25
melasso	2.000

2) Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

Il prezzo di intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche di prima, terza e quarta categoria a partire dal 1° luglio 1973, apportando al prezzo della qualità tipo (seconda categoria) di cui al punto 1), le variazioni stabilite dal regolamento comunitario n. 1280 del 18 giugno 1971.

	Lit. al q.le
I prezzi risultanti sono i seguenti:	
zucchero di quarta categoria	15.395,50
zucchero di terza categoria	15.645,50
zucchero di prima categoria	16.333,00

3) Le contribuzioni di cui al punto 4), lettera *a*) e *b*), del provvedimento C.I.P. n. 1195, per il funzionamento della Cassa conguaglio zucchero di cui al punto 3) dello stesso provvedimento, ferme restando le relative modalità di applicazione, sono fissate, per la campagna 1973-74, nella misura di lire 18,67 per kg netto. Tale sovrapprezzo dovrà essere applicato su tutto lo zuc-

chero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato), sullo zucchero di importazione (tal quale o trattato) e/o contenuto in prodotti trasformati.

4) Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E', altresì, esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto, lettera *f*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi dai Paesi terzi in temporanea importazione sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) A partire dal 1° luglio 1973 le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 1195 integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

a) integrazione ai produttori di barbabietole, in base all'art. 34 del regolamento CEE n. 1009/67 ed al regolamento (CEE) n. 1060 del 25 maggio 1971, di L. 1.125 per tonnellata di barbabietole con tenore zucchero del 16%. Tale integrazione è concessa soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato per la produzione del quantitativo di zucchero corrispondente alla quota base, o considerata come tale, secondo le modalità di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 8/1973 del 26 giugno 1973.

Il rimborso alle società saccarifere sarà effettuato in ragione di L. 895 per q.le netto di zucchero bianco (da bietole e da melasso) prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione, o considerata come tale;

b) integrazione per l'industria trasformatrice in base all'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67 di L. 912,50 per quintale netto di zucchero bianco prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale;

c) integrazione all'industria trasformatrice di L. 4,60 per chilogrammo netto di zucchero a titolo di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sulle bietole, ivi compresa quella sui mezzi tecnici di produzione bieticola, nonchè sulle relative spese del trasporto alla fabbrica, per la produzione nazionale di zucchero (da bietole e da melasso), giacente in cauzione di imposta di fabbricazione al 30 giugno 1973;

d) integrazione degli oneri derivanti dalla produzione eccedentaria di zucchero da barbabietola della campagna 1967-68, nella misura e con le modalità di cui ai relativi provvedimenti C.I.P.;

e) integrazione a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6), lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza e di controllo;

f) integrazione agli esportatori nella misura stabilita al punto 3) del presente provvedimento per le esportazioni effettuate dal 1° luglio 1973 alle condizioni appresso indicate:

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale, o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati alla integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente UTIF comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti. Gli interessati che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del punto precedente dovranno produrre, preventivamente, fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le Società saccarifere addebiteranno alla Cassa conguaglio zucchero l'importo corrispondente alle quote di integrazione per aiuto di adattamento per le bietole e per l'industria e la eventuale quota di rimborso IGE, utilizzando, ove occorra, parte degli importi per sovrapprezzo da accreditare alla Cassa conguaglio medesima.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione sulla base del certificato UTIF comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione; sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati debbono presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda per l'integrazione predetta entro nove mesi dalla data di esportazione quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata;

g) gli interessi passivi per i pagamenti differiti delle integrazioni di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*);

h) gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6) Sono confermati alla Cassa conguaglio zucchero i compiti derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1009/67 riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 1009/67 riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota di base e la quota massima.

Il punto 9), ultimo comma, del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

La misura massima di tale contributo per la campagna 73-74 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 1637/73 del 18 giugno 1973 in L. 5.912,50 per q.le netto di zucchero bianco eccedente e la percentuale gravante sulle barbabietole nella misura del 60%.

I proventi di questo contributo dovranno essere versati secondo le modalità comunitarie.

7) Per quanto concerne la copertura del fabbisogno di zucchero, sia per il consumo diretto, sia per gli usi industriali, sarà emanato apposito provvedimento C.I.P.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(9099)

Provvedimento n. 10/1973 del 26 giugno 1973
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 896, del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere da non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencate.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
	SPECIALITÀ PER USO UMANO		
Endoepacort B12 forte	Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solv.	3.290
Uroneg	Istituto Bioterapico Nazionale, Roma	20 capsule	2.460
Metacil	Istituto Bioterapico Nazionale, Roma	sciroppo estemporaneo x 60 ml	1.570
Fleboside 300 .	Laboratorio Bioterapico Milanese - Selvi, Milano	30 confetti	2.200
Entoantitossina composto B12 3000	Vecchi & C. « Piam », Genova	10 tubetti 15 ml	1.250
Cromaton Cortex fortissimo . .	Menarini, Firenze	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solv.	3.340
Novatox .	Pulitzer Italiana, Roma	5 fiale liofilizzate + 5 fiale solv.	2.900
Novatox . .	Pulitzer Italiana, Roma	10 fiale liofilizzate + 10 fiale solv.	4.650
Sintopenyl . .	Aesculapius - Lab. Chimico Farm., Vimodrone (Milano)	flac. da mg 100 + 1 fiala solv. da 1,5 ml	480
Sintopenyl . . .	Aesculapius - Lab. Chimico Farm., Vimodrone (Milano)	flac. da mg 250 + 1 fiala solv. da 1,5 ml	670
Sintopenyl . . .	Aesculapius - Lab. Chimico Farm., Vimodrone (Milano)	flac. da mg 500 + 1 fiala solv. da 1,5 ml	800
Ceforin	Laboratori Glaxo, Verona	2 flac. da g 1	5.750
Ceforin	Laboratori Glaxo, Verona	2 flac. da g 0,500	3.250
Ceforin	Laboratori Glaxo, Verona	2 flac. da g 0,250	1.800
Emrkappa	Biagini, Pisa	50 confetti	1.900
Isiocort 50	Farmaceutici S. Carlo, Pomezia (Roma)	10 fiale liofil. + 10 fiale solv.	4.000
Isiocort 100	Farmaceutici S. Carlo, Pomezia (Roma)	6 fiale liofil. + 6 fiale solv.	3.300
Anticyl 500	Farmaceutici S. Carlo, Pomezia (Roma)	flaconcino da 500 mg iniett. - fiala solv.	800
Overcillina	Archifar, Milano	flac. liof. g 0,500 + fiala solv.	800
Flavozym	Panther, Osfa Chemie, Milano	30 confetti	1.790
Flavozym	Panther, Osfa Chemie, Milano	50 confetti	2.640
	SPECIALITÀ PER USO VETE		
Lioverde - Vaccino vivo liofilizzato contro la pseudopeste aviare e la bronchite infettiva	Farmitalia	100 dosi 500 » 1.000 »	900 3.400 6.600
Vaccino vivo contro la bronchite infettiva dei polli	Farmitalia	25 dosi 50 » 100 » 250 » 500 » 1.000 »	200 350 650 1.500 2.600 4.125
Vaccino vivo contro la bronchite infettiva dei polli (per via orale in acqua di bevanda)	Farmitalia	100 dosi 250 » 500 » 1.000 » 2.500 » 5.000 »	675 1.350 2.400 4.000 9.375 17.250
Vaccino vivo contro la pseudopeste dei pulcini - Liofilizzato	Farmitalia	50 dosi 100 » 250 » 500 » 1.000 »	375 675 1.500 2.800 5.300
Vaccino vivo contro la pseudopeste dei pulcini liofilizzato (per via orale in acqua di bevanda)	Farmitalia	50 dosi 100 » 250 » 500 » 1.000 »	350 650 1.350 2.400 3.750

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
	SPECIALITÀ PER USO VETE		
Lioblù n. 33 - Vaccino vivo liofilizzato contro la pseudopeste aviare . .	Farmitalia	100 dosi 500 » 1.000 »	675 3.000 5.300
Lioblù n. 33 - Vaccino vivo liofilizzato contro la pseudopeste aviare (per via orale in acqua di bevanda) .	Farmitalia	100 dosi 500 » 1.000 » 2.500 » 5.000 »	675 2.600 4.500 9.375 15.000
Liodifteril - Vaccino vivo liofilizzato contro il difterovaiolo aviare - ceppo piccione	Farmitalia	100 dosi 500 » 1.000 »	675 2.400 4.400
Liodifteril pollo - (idem c.s.) - ceppo pollo	Farmitalia	100 dosi 500 » 1.000 »	580 2.250 4.125
Cichloram	ACRAF - Angelini Francesco, Roma	flac. liof. g 0,500 + g 1 e fiala di solv. da 10 ml	1.100
Zoobiotic 1	ACRAF - Angelini Francesco, Roma	flac. da 1.050.000 u.i. + 1 g e fiala di solv.	550
Zoobiotic 2 . . .	ACRAF - Angelini Francesco, Roma	flac. da 2.100.000 u.i. + 2 g e fiala di solv.	800
Zoobiotic 4 . . .	ACRAF - Angelini Francesco, Roma	flac. da 4.200.000 u.i. + 4 g e fiala di solv.	1.250

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(9100)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1973, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.859.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8996)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1973, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.803.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8998)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1973, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 210.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8997)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1973, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 192.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8999)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1973, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 173.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9000)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1973, il notaio avvocato Giovanni Pennacchio, esercente e residente in Roma, è stato accreditato per le operazioni su titoli da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico.

(8904)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 83, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 76 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con il citato decreto del 22 aprile 1972, è così costituita:

Presidente:

Vetrano avv. Gaetano, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Pescatore prof. dott. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Tamburrino prof. dott. Giuseppe, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Michele Vinicola, vice intendente di finanza in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere per i lavori della commissione farà carico al cap. 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli dei successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 19 maggio 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 379

(9062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Padova l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n 380, è di due unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

p. *Il Ministro:* ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 205

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt. . . (*a*), nat. . a .
(provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) — carriera direttiva — con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 205, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 30 giugno 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .,

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . . .

. . sottoscritt. . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. .sottoscritt. . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri;

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione);

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti;

(*e*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(*f*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile;

(*g*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale;

(*h*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Programma di matematica e fisica del biennio propedeutico di ingegneria.

Fondamenti di astronomia e astrofisica, con particolare riguardo alle tecniche di osservazione e di laboratorio comprendenti la capacità di progettazione di istrumenti ausiliari (fotometri fotoelettrici, spettrografi, camere a vuoto, regolatori di velocità, ecc.).

Il candidato dovrà dar prova inoltre di vasta e completa conoscenza di una delle seguenti discipline, a sua scelta: elettronica, elettrotecnica, costruzioni meccaniche, meccanica applicata, ottica, fisica sperimentale, calcolo elettronico, spettroscopia.

(8328)

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per

specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Bologna l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di una unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: fisica, matematica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 213

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) — carriera direttiva — con assegnazione all'osservatorio astronomico di Bologna, concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n 61, foglio n. 213, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 30 giugno 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . . .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (g) . . . .

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt. . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*h*)

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri;

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione);

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti;

(*e*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(*f*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile;

(*g*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale;

(*h*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Elettronica generale con applicazioni nel campo della fotometria fotoelettrica stellare.

Teoria e pratica dei fotomoltiplicatori.

Cenni di ottica, con particolare riguardo alle applicazioni astronomiche.

(8327)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 9 marzo 1973, con cui — in attuazione a quanto previsto nell'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *b*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971 — è stato indetto un concorso, per titoli, a quarantacinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato;

Considerato che le domande di partecipazione al concorso suddetto, presentate nel termine utile, sono in numero di otto;

Ritenuta, per le necessità di servizio, l'urgenza di indire un concorso, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova, posti da considerare disponibili dopo l'accantonamento di quelli corrispondenti a quanti (otto) hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli, di cui sopra;

Considerato che nessuna riserva di posti deve essere effettuata in ordine a quanto previsto dai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 (art. 16) e n. 748/1972 (art. 53), atteso che nel ruolo della carriera di concetto del Ministero non vi sono impiegati in possesso dei requisiti richiesti dalle norme medesime;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale).

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza, ovvero:

a) della laurea in scienze politiche;

b) della laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

c) della laurea in scienze coloniali conseguita presso lo Istituto universitario orientale di Napoli;

d) della laurea in scienze economico-marittime;

e) della laurea in scienze economiche e bancarie o della laurea in scienze economiche conseguita presso l'Università di Siena;

f) della laurea in economia aziendale conseguita presso l'Università di Venezia.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti, per partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 5, oltre che del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni previste dalle norme vigenti e indicate nel successivo art. 4 del presente bando.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti: degli impiegati civili dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati contemporaneamente come civili; degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o ne siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per gli ex combattenti ed appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi, di cui ai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885 e 26 febbraio 1948, n. 104; alle leggi: 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319; al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (salvo il maggior limite di 55 anni concesso ai profughi disoccupati, ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive estensioni, richiamata in vigore dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83).

3) a 39 anni: per gli ex combattenti o assimilati, che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra (art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267).

Le elevazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) si cumulano tra loro, purché complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a 40 anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

5) a 45 anni: per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per causa di servizio e di caduti sul lavoro, nonchè per i profughi disoccupati cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per i cittadini già deportati o internati dal nemico, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

c) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato — ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465 — di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio, per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria. Non può comunque essere superato il limite massimo di 40 anni, anche quando si possono cumulare altri benefici.

Art. 5.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - **Roma**, redatte su carta da bollo da L. 500 (vedi schema esemplificativo: allegato *A*) e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto, nei quali il titolo è stato conseguito, nonchè della votazione riportata;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovrà risultare, altresì:

la residenza;

l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, con il timbro dell'ufficio stesso. Per i militari, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione consentirà la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti sotto indicati, attestanti il possesso dei titoli stessi, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge sul bollo.

I titoli possono essere documentati entro il termine stabilito nel presente articolo, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Opera nazionale invalidi di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di caduto di guerra o per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1 - 04 - Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 - Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dello art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione delle partecipazioni statali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Art. 7.

Documenti di rito che dovranno produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, prorogato di altri trenta giorni per i residenti all'estero, sotto pena di decadenza, i documenti sotto indicati, osservando le norme stabilite dalla legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, oppure il documento sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, rilasciato dall'università, nella forma dovuta;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

L'estratto dell'atto di nascita non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Coloro che, per partecipare al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare il diritto a tale beneficio, trasmettendo i documenti prescritti, secondo il caso, dall'art. 6, ove non li abbiano già prodotti ai fini della preferenza o della precedenza;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici ovvero, se il candidato non ha ancora compiuto gli anni 21, certificato dal

quale risulti che egli non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è idoneo fisicamente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Dal certificato deve risultare altresì, che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere — ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, numero 375 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; dell'art. 6 n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625; dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 — oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti all'impiego cui aspira e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati, che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito, Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito a presentarli:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico.

I certificati di cui alle lettere a) e b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre solamente i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito a presentare il documento, con i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;
b) titolo di studio;
c) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza, di godimento dei diritti politici e del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi, risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante indicazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenuti in unico documento, a norma dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza al Ministero delle partecipazioni statali o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso, gli interessati dovranno indicare, per tali documenti; l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti anno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti validi dall'amministrazione.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 13 e 14 settembre 1973, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi a sostenere le prove stesse, senza ulteriore avviso, nella sede, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma del concorrente e autenticata del sindaco o del notaio;
b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 10.

Programma d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto le seguenti materie:

Parte prima:

1) diritto privato (civile e commerciale).
2) diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Economia politica.
2) Politica economica e finanziaria.

Ciascuna delle prove scritte, di cui alle parti prima e seconda, potrà avere per oggetto anche una sola delle materie comprese nel programma.

Il colloquio verterà sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto costituzionale;
2) tecnica industriale;
3) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata, con particolare riguardo alle statistiche economiche);
4) attribuzioni e organizzazione del Ministero delle partecipazioni statali;
5) nozioni concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Ammissione al colloquio

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 12.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative delle graduatorie

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria generale di merito è approvata con decreto ministeriale; con lo stesso decreto sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova alla qualifica di consigliere (parametro 190), con decreto del Ministro; qualora senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine fissato, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi: compiuto tale periodo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, verrà disposta la nomina in ruolo, con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso, che si trovano nelle condizioni previste dal comma quinto dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso che conseguiranno la nomina all'impiego spetterà, durante il periodo di prova, ai sensi dello art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere (parametro 190) dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Coloro i quali provengono da diversa amministrazione, e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante alla qualifica di consigliere al parametro 190, avranno diritto al trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 137

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e per l'organizzazione amministrativa - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a trentasette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . con la votazione . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . . .

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare i titoli posseduti che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età (v. art. 4 del bando).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 dal bando di concorso. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

(8846)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1972 col quale è stato indetto un concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1972, è così composta:

Presidente:

D'Arezzo dott. Gaetano, ispettore generale.

Membri:

Dente dott. Salvatore, ispettore generale ing.; Maltese dott. Giuseppe, direttore di divisione; Manetti dott. Giuseppe, direttore di divisione; Tota dott. Antonio, direttore di divisione.

Segretario:

Pannucci dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1973
Registro n. 54, foglio n. 268

(8804)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 139 del 15 marzo 1972 del medico provinciale di Alessandria, con il quale è stato indetto il pubblico concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alessandria e Novi Ligure;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le segnalazioni dell'ordine dei medici di Alessandria, ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene e l'altro di clinica o patologia medica di cui alla lettera *B* dell'art. 8 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Alessandria e dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mongini dott. Paolo, funzionario direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Stoppani prof. Alberto, medico provinciale capo;

Vanini prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino;

Lenti prof. Gianfranco, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Torino;

Turletti prof. Giuseppe, ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario comunale di Torino.

Segretario:

Patti dott. Giuseppe, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede in Alessandria.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Università di Torino e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria e dei comuni interessati.

Torino, addì 30 maggio 1973

Il presidente della giunta: CALLERI DI SALA

(8727)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto n. 6657/70 dell'11 dicembre 1970 del veterinario provinciale di Cremona con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di San Giovanni in Croce-Casteldidone-Solarolo Rainerio e Tornata, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto del veterinario provinciale di Cremona n. 5779/71 del 29 dicembre 1971 con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di un componente della commissione, dott. Palmeri Salvatore, a seguito del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

Visto il decreto n. 85/Sanità del 16 marzo 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma degli atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

Il dott. Cantalupo Osvaldo, vice prefetto ispettore della prefettura di Cremona, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del dott. Palmeri Salvatore collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Milano, addì 14 maggio 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8805)

REGIONE MOLISE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 2926/U.V.P. del 31 dicembre 1971 con il quale il veterinario provinciale di Campobasso ha indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 155 del 17 novembre 1972 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Rilevato che il dott. Amelio Pievaroli, già componente della commissione citata, a seguito di passaggio ad altra amministrazione, non riveste più la qualifica prevista dall'art. 10, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del precitato componente con altro funzionario avente qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 743 del 21 maggio 1973, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il veterinario provinciale superiore Lus dott. Giuseppe è nominato membro della commissione giudicatrice del concorso indicato in epigrafe, in sostituzione del dott. Amelio Pievaroli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Campobasso, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 5 giugno 1973

Il presidente: D'Uva

(8581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5718 in data 7 marzo 1972, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Cittanova, Delianova, Oppido Mamertina e Palmi;

Considerato che il prof. Bellanti Filippo, ispettore generale medico del Ministero della sanità, con telegramma in data 26 marzo 1973, ha fatto presente di non poter partecipare ai lavori della commissione stessa perchè ammalato, e ha chiesto di essere sostituito;

Vista la lettera della regione Calabria, n. 8886, in data 28 maggio 1973, con la quale si designa il dott. Antonio De Prisco, medico provinciale di Cosenza, quale componente della commissione giudicatrice di cui sopra, in sostituzione del prof. Bellanti, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Antonio De Prisco, medico provinciale di Cosenza, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Cittanova, Delianova, Oppido Mamertina e Palmi, in sostituzione del prof. Bellanti Filippo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Calabria, addì 4 giugno 1973

Il medico provinciale: Lania

(8883)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4431 in data 20 ottobre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Visti i decreti n. 5334 e n. 433, rispettivamente in data 7 ottobre 1972 e 31 gennaio 1973, concernenti la costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Pepe Antonio Isidoro . . . . . punti 64,370
2. Pescatore Antonio . . . . » 59,978
3. Ciampi Vittorio . . . . » 58,340
4. Fabiano Giovambattista . . . . . » 57,200
5. Cerrato Alfonso . . . . » 57,000
6. Roberto Pasquale . . . . » 49,000
7. Di Trolio Giuseppe . . . . » 48,625

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 5 giugno 1973

Il medico provinciale f.f.: Carpinella

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2284, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei vincitori, tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Pepe Antonio Isidoro: Mercogliano;
2) Pescatore Antonio: Lacedonia;
3) Ciampi Vittorio: Manocalzati;
4) Fabiano Giovambattista: Casalbore;
5) Cerrato Alfonso: Villanova del Battista;
6) Roberto Pasquale: Morra De Sanctis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 5 giugno 1973

Il medico provinciale f.f.: Carpinella

(8746)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Messina

Con decreto n. 4096 del 1° giugno 1973 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per conferimento di ventinove sedi farmaceutiche rurali vacanti al 31 dicembre 1972. I termini per la presentazione della domanda e dei documenti e dei titoli e pubblicazioni scade alle ore 12 del 15 settembre 1973. I documenti prescritti sono quelli indicati dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.

Messina, addì 5 giugno 1973

Il medico provinciale: LAZZARA

(8881)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1973, n. **14.**

Erogazione assistenza farmaceutica ad artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 23 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione assicura, nei limiti di cui all'art. 3 della presente legge, l'assistenza farmaceutica agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, loro coadiutori e rispettivi familiari a carico aventi diritto alla iscrizione negli elenchi degli assistibili delle casse mutue di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modifiche e integrazioni ed ai titolari di pensione e loro familiari a carico iscritti negli elenchi previsti dalla legge 27 febbraio 1963, n. 260, e dalla legge 26 luglio 1966, n. 613.

Art. 2.

All'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente provvedono le casse mutue provinciali con le modalità deliberate dalle competenti assemblee generali di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3.

Per l'assistenza farmaceutica, di cui ai precedenti articoli, la Regione contribuisce nella misura di lire 3.000 annuali per ogni assistibile versando direttamente alle casse mutue provinciali le somme corrispondenti in tre soluzioni scadenti il 1° marzo, il 1° luglio ed il 1° novembre di ogni anno e sulla base degli elenchi degli assistibili che le casse mutue provinciali trasmetteranno alla Regione.

Il rendiconto annuale delle spese farmaceutiche effettuate dovrà essere presentato alla Regione da parte delle casse mutue provinciali entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Nel caso che il totale delle somme corrisposte dalla Regione fosse superiore alla somma rendicontata, la differenza verrà conguagliata nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1973 e cesseranno di avere efficacia dalla data in cui la legge dello Stato stabilirà il diritto all'assistenza farmaceutica in caso di malattia per gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 750.000.000 per l'anno 1973 mentre per gli anni successivi la spesa verrà determinata sulla base degli elenchi dei rendiconti dell'anno precedente.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà per l'anno 1973 mediante prelevamento dal capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio della Regione per l'anno medesimo e la conseguente istituzione del capitolo 220 « Assistenza farmaceutica ad artigiani e commercianti ». Per gli anni successivi si provvederà con i proventi derivanti dal riparto del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 maggio 1973

DAGNINO

(8337)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.